

## “Le censure canoniche: identità e prospettive per una corretta pastorale. Irregolarità e impedimenti all’attenzione del confessore e del penitente”

### Premessa

Vorrei iniziare il mio intervento ringraziando l’Em.mo Penitenziere Maggiore della fiducia concessami, chiamandomi a trattare in questa sede una materia che ha avuto ben altri interpreti prima di me, del cui lavoro mi sento debitore.

Approccio la questione citando un documento pontificio, la Lettera Apostolica di Papa Francesco del 20 novembre 2016 a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, *Misericordia et misera: l’incipit*, come sappiamo, è rappresentato dalle due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11).

Il Santo Padre in quel contesto affermava: *“noi confessori abbiamo esperienza di tante conversioni che si manifestano sotto i nostri occhi. Sentiamo, quindi, la responsabilità di gesti e parole che possano giungere nel profondo del cuore del penitente, perché scopra la vicinanza e la tenerezza del Padre che perdona. Non vanifichiamo questi momenti con comportamenti che possano contraddire l’esperienza della misericordia che viene ricercata. Aiutiamo, piuttosto, a illuminare lo spazio della coscienza personale con l’amore infinito di Dio (cfr 1 Gv 3,20). Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana; per questo richiede sacerdoti che mettano la loro vita a servizio del «ministero della riconciliazione» (2 Cor 5,18) in modo tale che, mentre a nessuno sinceramente pentito è impedito di accedere all’amore del Padre che attende il suo ritorno, a tutti è offerta la possibilità di sperimentare la forza liberatrice del perdono”* (n. 11). E aggiungeva, contestualmente al prolungamento del ministero dei c.d. “missionari della misericordia” oltre l’anno giubilare: *“in forza di questa esigenza, perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto<sup>1</sup>. Quanto avevo*

---

<sup>1</sup> Cf. Codice di Diritto Canonico Commentato, Milano 2019<sup>5</sup>, nota al can. 1398, pp. 1131-1132: “L’aborto procurato, che costituisce un disordine morale grave, è definito come «l’uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita» (GIOVANNI PAOLO II, enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 58, in AAS 87 [1995] 410-522): abbraccia pertanto sia l’embrione (n. 60) che il feto sino al momento prima della nascita. Durante i lavori di revisione del Codice fu esclusa l’idea di proporre una definizione del delitto (cf Comm. 9 [1977] 317), ma si rese poi necessaria un’interpretazione autentica per chiarirne l’estensione: l’uccisione deve essere dolosa (perché si dia delitto è essenziale valutare la

*concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell'accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione" (n. 12).*

Questo caso specifico dell'estensione abituale della potestà di assoluzione con remissione della censura per procurato aborto o per complicità/concorso necessario nel medesimo rappresenta un modello esemplare dell'orientamento magisteriale attuale in materia di censure e, più in generale, della più matura comprensione ecclesiale del significato delle sanzioni nella Chiesa, del resto in linea con una tradizione consolidata: per esempio, con quanto già richiamato dal Concilio di Trento e poi

---

consapevolezza e il grado di libertà del soggetto che commette l'aborto, nonché le circostanze che hanno eventualmente condizionato la scelta abortiva) e effettivamente ottenuta, attraverso il ricorso a qualunque mezzo (espulsione precoce o intervento intrauterino, purché si dia nesso causale tra azione e soppressione del feto), in qualsiasi momento dopo il concepimento ciò avvenga. I punti controversi nell'interpretazione dottrinale sono due: se per concepimento si debba intendere la fecondazione, e quindi costituisca delitto di aborto la soppressione dell'embrione, o se questo si dia solo nei confronti del feto formato (l'interpretazione autentica usa l'espressione "*eiusdem fetus*", ma il tuziorismo necessario in termini di difesa della vita e il magistero recente – cf. in particolare *Evangelium vitae*, n. 60 - inclinerebbero per includere l'embrione nel delitto di aborto); se il feto in questione debba necessariamente essere immaturo (l'interpretazione autentica usa l'espressione "*fetus immaturi*", per cui l'intervento nel grembo dopo i 180 giorni, quando il feto diventa capace di vita autonoma, sarebbe omicidio ma non più aborto: cf V. DE PAOLIS, *RESPONSA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO*, in *Per.* 78 [1989] 278-286), o se si debba comunque considerare il feto sino al momento della nascita naturale (cf J. SANCHIS, *L'aborto procurato: aspetti canonistici*, in *Ius Ecclesiae* 1 [1989] 668). La dottrina è maggiormente uniforme nello stabilire chi è coinvolto nel delitto (=> can. 1329: tutti i coautori, che con la stessa intenzione delittuosa concorrono nel commettere l'aborto, e i collaboratori necessari) e le pene previste (la scomunica l.s., a cui vanno aggiunte la dimissione per i consacrati, => cann. 695 § 1, 729, 746, e l'irregolarità agli ordini per i chierici, => cann. 1041, 4°, 1044 § 1, 3°). Papa Francesco, nella lettera apostolica *Misericordia et misera* (20 novembre 2016), al n. 12, senza depenalizzare il «grave peccato» dell'aborto, concede la facoltà di rimettere le pene conseguenti a questo delitto «a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero» (quindi quanti esercitano legittimamente il ministero nel foro sacramentale, senza che si renda necessario il ricorso al «*casus urgentior*» di cui al can. 1357 e fatte salve le circostanze straordinarie del can. 976)". Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016*.

reso normativa nel Codice del 1917 (can. 2214 §2), allorché si ricordava ai Vescovi e agli altri Ordinari che essi erano soprattutto *pastores, non percussores*<sup>2</sup>.

Abitualmente, la comprensione di questa materia è incentrata sui concetti di delitto e di pena, e in passato veniva articolata soprattutto in una casistica particolareggiata di fattispecie delittuose e di corrispondenti sanzioni, cioè di provvedimenti autoritativi che spogliano il reo, a seconda dei casi, di un diritto o, meno radicalmente, dell'esercizio del medesimo.

Vorrei ovviamente evitare in questa sede questo tipo di impostazione analitica, per ragioni che sono evidenti a tutti. È possibile una molteplicità di approcci alla questione e io ho scelto il mio, nella speranza che aiuti davvero ad entrare nella materia, senza che l'esposizione rimanga troppo astratta, o eccessivamente tecnica o inutilmente minuziosa.

### **La teoria generale della sanzione e dell'applicazione delle pene come 'luogo' ermeneutico del retto approccio alla materia**

Ritengo che sia formativo per i presbiteri - che sono tutti costantemente impegnati, in senso lato, in un 'ministero di riconciliazione', cf. 2 Cor 5, 20-21, anche quando non confessano - procedere dapprima ad una disamina di carattere generale sulla dinamica dell'inflizione delle pene, le quali fondamentalmente - lo fanno in particolare le censure<sup>3</sup> - privano i fedeli di beni temporali e soprattutto spirituali, tra cui l'amministrazione e la ricezione dei Sacramenti. Questo per comprendere meglio la *ratio* che informa tutta la disciplina della materia penale nella Chiesa, la quale riflette i valori più alti della tutela dell'integrità del Corpo (ecclesiale) di Cristo e della comunione, il tutto in funzione della salvezza integrale della persona (il peccatore innanzitutto), della sua redenzione e, in una parola, della *salus animarum, semper lex suprema in Ecclesia*, come ricorda l'ultimo canone del Codice (can. 1752).

Proprio per questa natura afflittiva delle sanzioni - non a caso sono definite "pene"! -, lo voglio ricordare a me stesso innanzitutto, un principio ermeneutico sostanziale è quello per cui "le leggi che

---

<sup>2</sup> Ciò giustifica molti istituti propri dell'ordinamento canonico, p. es. quello della non-obbligatorietà dell'azione penale, un elemento di primaria importanza che ci distingue dai sistemi legislativi di natura statuale, in cui vale di norma il principio opposto.

<sup>3</sup> Can. 2241 §1 C.I.C. 1917: "*Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur*" Questa è la definizione di "censura" del Codice Pio-Benedettino: il Codice del 1983 non dà definizioni, ma la concettualizzazione rimane utile.

stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta" (can. 18: cioè, vanno interpretate secondo il senso proprio minimo dei termini).

Ho voluto richiamare subito questo principio generale del diritto canonico, veramente emblematico, perché a mio modesto parere è necessario in questa congiuntura storica ribadire che l'approccio sanzionatorio alla dimensione del disordine morale e della peccaminosità dell'agire del fedele battezzato, esperienza comune di tutti noi a partire da noi stessi, deve rimanere confinato entro precisi limiti, rifuggendo dalla tentazione mai sopita di farne un deterrente di scarsa efficacia e/o un mezzo satisfattivo di istanze che devono trovare nel processo spirituale di pentimento e di conversione personale il loro approdo naturale, e non nella sfera penale.

Anche per questa ragione, in seguito alla celebrazione del Concilio Vaticano II, come è noto, fu avviata un'ampia revisione del diritto canonico, che suscitò fra l'altro notevoli discussioni circa il ruolo e la legittimità del diritto penale nella Chiesa. Attraverso i famosi 'Dieci principi direttivi' determinati nel 1969 per guidare la revisione del diritto ecclesiale, si arrivò ad elaborare una serie di risposte agli interrogativi sollevati da più parti.

Innanzitutto venne scartata la proposta avanzata da autorevoli voci di procedere all'eliminazione totale del diritto penale, in quanto lo si ritenne indispensabile a gestire le reali, concrete dinamiche del vivere ecclesiale. Si affermò al contempo il principio della riduzione delle pene stabilite; inoltre si stabilì la direttiva che le pene di norma e in linea di principio fossero *ferendae sententiae*, ossia da irrogare e rimettere solo con una relativa procedura, di foro esterno. Si mantenne tuttavia l'istituto delle pene *latae sententiae*, ossia automatiche, che in sostanza sono le censure<sup>4</sup>, da limitare però soltanto a pochi e gravi casi<sup>5</sup>. Inoltre, il Codice ribadisce più volte, espressamente, la

---

<sup>4</sup> Secondo il can. 1336 §2, soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3 del medesimo canone - quindi la proibizione di esercitare la potestà, l'ufficio, l'incarico, un diritto, un privilegio, una facoltà, una grazia, un titolo, un'insegna anche se semplicemente onorifica - possono essere pene *latae sententiae*.

<sup>5</sup> Questo aspetto distingue l'ordinamento canonico latino da quello degli Orientali: infatti, l'istituto delle pene *latae sententiae* è rimasto sempre estraneo al diritto canonico di quelle Chiese. Esse conoscono piuttosto l'istituto dei c.d. 'peccati riservati', cf. cann. 727 ss. C.C.E.O. (i quali non esistono più nel diritto latino): alla Santa Sede e quindi alla Penitenzieria Apostolica rimangono riservati in particolare la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro il VI comandamento, mentre al Vescovo eparchiale rimane riservato il peccato di procurato aborto, *effectu secuto*. L'istituto delle pene *latae sententiae* è stato invece mantenuto nella codificazione latina, nonostante ci fosse una ragionevole propensione di alcuni interpreti ad abolirlo,

sussidiarietà del diritto penale (cf. *passim*, in particolare cann. 1317, 1318, 1339, 1341, 1343, ecc.), favorendo l'ordinario ricorso ad altri mezzi - di ordine disciplinare, morale, sacramentale e, più in generale, spirituale - capaci di indurre chi commette il delitto o è in procinto di farlo a ravvedersi<sup>6</sup>. Infatti, non è consentita l'applicazione di mezzi penali se non dopo aver accertato l'inconcludenza degli strumenti giuridici pastorali ordinari, quindi non di carattere penale, ai fini della riparazione dello scandalo, del ristabilimento della giustizia e dell'emendamento del reo (cf. in particolare can. 1341).

### Tipologia di sanzioni: pene medicinali ed espiatorie

A riguardo delle pene/sanzioni, era tradizionale la divisione tra le censure e le pene c.d. 'vendicative', espressione che ricorreva nel C.I.C. 1917. Ancora oggi il can. 1312 ribadisce questa distinzione fondamentale tra pene medicinali o censure<sup>7</sup> (§1, 1°: dal Concilio Lateranense IV, del

---

per limitare l'efficacia delle sanzioni penali al solo foro esterno. Il solo foro esterno, infatti, avrebbe dovuto essere nel loro intendimento lo 'spazio' ordinario di attuazione del diritto penale. Ciò avrebbe consentito anche un miglior coordinamento tra i due fori (interno ed esterno), come del resto era stato auspicato dal *Secondo principio* direttivo di revisione del Codice Pio-Benedettino.

<sup>6</sup> L'azione di carattere penale va inserita sempre entro la cornice più generale tracciata dal can. 392, che determina il margine dell'azione pastorale di vigilanza del Vescovo diocesano, la quale rappresenta un aspetto del suo *munus* pastorale (cf. *Lumen Gentium* 27 e *Christus Dominus* 16). Non è semplicemente un intervento di carattere repressivo, poiché deve tendere sempre al ravvedimento del reo. "Infatti, in presenza di azioni delittuose, l'attività dei Pastori si rivolge sia a coloro che sono vittime di tali comportamenti, sia nei riguardi dei colpevoli, giacché anch'essi hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile" (Davide Cito, *La dichiarazione delle censure penali e il bene comune*, in J.I. ARRIETA (a cura), "Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa", Venezia 2008, pp. 247-259).

<sup>7</sup> Tre appunto sono le censure canoniche presenti nel Codice latino: scomunica (can. 1331), interdetto (can. 1332) e sospensione (cann. 1333-1334). Le due prime comportano sostanzialmente la proibizione di ricevere o di celebrare i Sacramenti. La sospensione è riservata ai chierici - anche se oggi sempre di più sono i non-chierici, religiosi o laici, che svolgono funzioni liturgiche, assumono uffici ecclesiastici o comunque ruoli attivi e istituzionali a livello ecclesiale - e fa divieto di esercitare atti di ministero espressione della potestà di ordine o della potestà di governo, nonché diritti o funzioni inerenti all'ufficio.

La scomunica - o *excommunicatio maior*, per il diritto orientale - comporta, con effetti indivisibili (cioè non suscettibili di modifica a discrezione di chi applica la pena) la perdita della *communio fidelium* nella sua dimensione giuridica e visibile, sociale, e trova il fondamento ultimo nella rottura della comunione teologica. Lo scomunicato *latae sententiae*, se non c'è stata declaratoria, è gravato

---

dal divieto (can. 1331 §1), nella maggior parte dei casi *sub poena* non di invalidità ma di illegittimità: a) di partecipare ministerialmente (ministeri ordinati dei chierici, ministeri istituiti di cui al can. 230 §1, ministeri straordinari di cui ai cann. 230 §3 e 1112) all'Eucaristia o a qualunque altra celebrazione liturgica di culto pubblico (non è vietata la semplice partecipazione); b) di celebrare Sacramenti o sacramentali (salvo la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335; se si tratta di matrimonio, colui che assiste alle nozze di uno scomunicato fuori dal caso di necessità deve essere dotato di specifica licenza dell'Ordinario: cf. can. 1071 §1, 5°) e di ricevere Sacramenti (salvo il caso del pericolo di morte: cf. can. 1352 §1); c) di esercitare funzioni in uffici (can. 145), ministeri, incarichi ecclesiastici (anche non stabilmente costituiti); d) di porre atti di governo (sia di foro interno sia esterno, di potere esecutivo, legislativo o giudiziario... anche questo divieto cessa quando ci sia la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335); f) di lucrare indulgenze (cf. can. 996 §1: la non osservanza del disposto in questo caso comporta l'invalidità, perché non c'è nemmeno la giusta disposizione). La scomunica inflitta con sentenza giudiziale (*ferendae sententiae*) o *latae sententiae declarata* aggiunge a questi effetti altri citati dal §2 del canone 1331: g) rafforza il divieto alla partecipazione ministeriale, alla celebrazione di Sacramenti o sacramentali, a ricevere i Sacramenti (il ministro è tenuto a non ammettere alla comunione eucaristica gli scomunicati e gli interdetti di questa specie: cf. can. 915) e a porre atti di governo, rendendo non solo illeciti ma anche invalidi gli atti posti in violazione del divieto (unica causa sospensiva: il pericolo di morte, cf. can. 1335); h) invalida l'assistenza alle nozze da parte dell'Ordinario del luogo o del parroco scomunicati (cf. can. 1109); i) aggiunge il divieto di fare uso di privilegi ottenuti in precedenza - che tuttavia non vengono persi - di conseguire dignità e uffici ecclesiali sotto sanzione di invalidità, nonché di essere ammessi validamente in un'associazione pubblica di fedeli (cf. can. 316 § 1... implica altresì, dopo un'ammonizione, la dimissione da un'associazione pubblica, can. 316 §2); infine, priva del diritto di percepire nella Chiesa i frutti di dignità, uffici, compiti o pensioni (fatto salvo, per i chierici, il limite proveniente dal disposto del can. 1350 §1) e rende inabili a votare in caso di elezione nell'ambito di un *coetus* (cf. can. 171 §1, 3°).

L'interdetto è una censura che comporta in modo indivisibile alcuni effetti della scomunica, limitatamente all'aspetto della partecipazione alla vita sacramentale e agli atti di culto della Chiesa (can. 1332). Non comporta la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non implica la perdita della comunione ecclesiale. L'interdetto non esiste nel diritto orientale, piuttosto le Chiese d'Oriente conoscono l'istituto della cosiddetta *excommunicatio minor*, che ha effetti paragonabili all'interdetto (can. 1431 C.C.E.O.).

Infine, il terzo tipo di censura è rappresentato dalla sospensione, i cui effetti invece sono separabili. La sospensione è una censura che colpisce solo i fedeli ministri sacri, detti appunto nel diritto chierici. Quattro sono le forme principali di sospensione, per ciascuna delle quali l'atto giuridico che infligge questa sanzione può determinare un divieto totale o parziale di: a) porre in essere atti relativi alla *potestà di ordine*, cioè quegli atti propri del ministro sacro che egli può compiere solo in quanto tale, in virtù dell'ordine sacro ricevuto; b) porre in essere atti relativi alla *potestà di governo* (tenendo conto che se questi stessi vengono comunque posti in essere contro tale divieto, sono di norma soltanto illeciti e non invalidi, perché tali devono considerarsi solo allorché la legge o il precetto lo stabiliscano e la pena sia stata irrogata o dichiarata); c) esercitare diritti o funzioni inerenti ad un ufficio (se si tratta dell'ufficio di parroco o di Ordinario di luogo, da notare che anche la pena della sospensione comporta l'invalidità dell'assistenza alle nozze: can. 1109); d) esercitare atti e funzioni relativi all'insieme delle tre figure precedenti. Se la pena è *latae sententiae* non dichiarata, è concesso che il chierico sospeso celebri Sacramenti, sacramentali e ponga atti di governo validi quando un fedele lo chieda legittimamente (cf. can. 1335), mentre nel caso di pena *ferendae sententiae* o di *declaratio* il divieto è sospeso solo in pericolo di morte.

1215, sono identificate tassativamente con la scomunica, l'interdetto e la sospensione, si veda la nota n. 7) e pene espiatorie<sup>8</sup> (§1, 2°): non più 'vendicative', perché col Codice vigente abbiamo abbandonato la categorizzazione del Codice Pio-Benedettino e siamo ritornati ad una terminologia di matrice agostiniana, derivata dal *De Civitate Dei*. Per queste seconde manca un'elencazione tassativa (cf. tuttavia esemplificazione di cui al can. 1336), perché esse possono essere determinate, con alcuni limiti, da chiunque abbia potestà legislativa (cf. can. 1312 §2).

La classificazione secondo queste due categorie di sanzioni canoniche si basava e si basa tuttora sulla diversa finalità prevalente che le caratterizza, vale a dire, per quanto riguarda le prime (le censure), l'emendamento del reo (finalità *special-preventiva*); per quanto concerne le seconde, invece l'espiazione, vale a dire la riparazione satisfattiva *a)* dell'atto delittuoso per il ristabilimento della giustizia lesa e *b)* dello scandalo inflitto al corpo ecclesiale, secondo un criterio che la moderna teoria del diritto penale definirebbe *retributivo* e *general-preventivo*.

Questa differenza di finalità si manifesta tuttora nel loro differente regime giuridico e in particolare nella loro durata che, per quanto concerne le censure, di norma è a tempo indeterminato, ossia fino all'emendamento del reo. Interessante notare che, allorché questo emendamento del reo<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fondamentalmente sono: a) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio (con i limiti di cui al can. 1337); b) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna anche se semplicemente onorifica; c) la proibizione di esercitare quanto detto al punto precedente, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso: queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; d) il trasferimento penale ad altro ufficio; e) la dimissione dallo stato clericale. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare alcuno dei gradi accademici (can. 1338 §2). Per quanto previsto *sub c)*, vale il principio che il can. 1335 stabilisce per le censure (can. 1338 §3), quindi la sospensione del divieto nel caso di fedele in pericolo di morte o che legittimamente chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo (in questo caso, purché la pena non sia dichiarata).

<sup>9</sup> Il soggetto deve "recedere dalla contumacia", si diceva abitualmente. Infatti, affinché si attivi l'automatismo tra il fatto giuridico penalmente rilevante – il peccato che la legge qualifica anche come delitto – e l'imposizione della pena, che caratterizza le pene *latae sententiae*, occorre accertare quella che era definita appunto la *contumacia* del soggetto.

Contumacia, in questo contesto, significa, in primo luogo, consapevolezza da parte del reo che oltre che un peccato la sua condotta è anche un reato penale per la Chiesa e, in secondo luogo, che agisca in assenza di quelle circostanze che possano attenuare la sua responsabilità o escluderla del tutto. Il fedele, a livello della sua coscienza, non solo deve essere consapevole che la sua condotta rappresenta un grave peccato ma deve anche sapere che la Chiesa sanziona canonicamente tale azione. Inoltre, recedere dalla contumacia comporta, oltre al pentimento, l'interruzione dell'azione delittuosa, se si tratta di un delitto che abbia la caratteristica di permanere nel tempo o di essere reiterato (delitto abituale o permanente), ad es. il concubinato del chierico: can. 1395 §1. Il fatto

ha luogo ed è comprovato, il reo medesimo ha un diritto in senso stretto alla remissione della censura (can. 1358 §1): non c'è discrezionalità in capo all'interprete (nemmeno per il confessore<sup>10</sup>!) che giustifichi, p.es., una dilazione dell'esercizio della potestà che libera il reo dalla censura, magari giustificata con 'ragioni di carattere morale, spirituale' (di prudenza, di necessità di crescita ulteriore, ecc.). Piuttosto che non assolvere/rimettere la censura, è ammesso che chi esercita tale potestà rimettendo la censura proceda contestualmente ad opportune ammonizioni dettate dalla sollecitudine pastorale, o imponga una penitenza (can. 1358 §2).

Sia detto per inciso, è proprio lo stesso can. 1312 a fondare, per esempio, la dignità anche giuridica e non solo pastorale dei rimedi penali e delle penitenze, strumenti non prettamente sanzionatori anche se dotati di potere afflittivo, i primi da comprendersi in chiave di prevenzione dei delitti, le seconde come sostitutivo (o integrazione aggiuntiva, eventualmente) della sanzione penale. Anche questa disposizione si colloca sistematicamente in linea col principio che l'esercizio della potestà coercitiva penale vada sempre fatto nella cornice di una più ampia azione pastorale.

In particolare, per quanto attiene alle censure, principale oggetto del mio intervento, il can. 1318 pone un limite esplicito al Legislatore in materia di costituzione delle medesime, che è consentita "*maxima cum moderatione et in sola delicta graviora*".

Inoltre, l'essere effettivamente colpiti da una censura, formalmente determinata dalla norma positiva, soprattutto quelle *latae sententiae*, va incontro ad una serie di limiti di carattere soggettivo e personale (scriminanti o esimenti), i quali riducono in misura significativa la reale portata sanzionatoria delle norme penali che prevedono le singole censure<sup>11</sup>.

---

stesso che il peccatore si accosti al confessore manifestando autentico pentimento per il proprio peccato è indice inequivocabile di cessazione della contumacia.

<sup>10</sup> Cioè di qualsiasi sacerdote dotato delle debite facoltà (cf cann. 966-969): si veda tuttavia quanto dispone in materia il can. 144 §2 (c.d. principio del *supplet Ecclesia*).

<sup>11</sup> Anticipando un giudizio di sintesi in materia di censure *latae sententiae*, la percezione comune da parte degli 'addetti ai lavori', per così dire, è che colpiscano solo per le persone con una certa formazione spirituale, dotate di una certa coscienza cristiana, e questo verosimilmente ha indotto il Legislatore a mantenerle nel Codice attuale. In sostanza, colpiscono fondamentalmente i chierici più che i laici e proprio per questo spesso hanno come obiettivo la tutela della dignità dei Sacramenti. Al confessore rimane tuttavia in ogni caso il dovere di informare il penitente, chiunque esso sia, se lo stesso non ne era già prima a conoscenza, del fatto che certi peccati sono anche delitti con annessa una sanzione penale canonica.

Più in generale, la Chiesa chiede a chi ha potestà legislativa moderazione nel costituire tutte le pene (can. 1317: solo “nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica”) e, in particolare, nel comminare pene *latae sententiae*<sup>12</sup>, che sono molto gravose per la persona, come sappiamo, per l’automatismo “cieco” - per così dire - con cui colpiscono il reo, a prescindere da ogni discernimento specifico e da ogni valutazione più pertinente della condizione soggettiva del medesimo e delle circostanze in cui ha agito, tipica invece delle pene *ferendae sententiae*.

### L’applicazione delle pene: limiti e condizioni

Vorrei quindi addentrarmi ulteriormente nel vivo della disciplina, evidenziando i limiti alla reale inflizione delle pene, che sono molto concreti e vanno conosciuti, per evitare di porre (inutili) problemi di coscienza al fedele pentito e - si suppone - già di suo afflitto dal male oggettivo intrinseco derivante dal suo agire. C’è da dire che la loro analisi a mio avviso non è puramente un fatto tecnico-accademico, ma rappresenta un passaggio oltremodo fruttuoso per rendersi conto dell’approccio interiore che è richiesto sempre a chi tratta la materia della sanzione, confessore compreso.

Entrando nello specifico, ad esempio, senza *grave* imputabilità, per dolo o colpa (can. 1321 §1), nessuno può essere punito, anche se c’è violazione esterna della legge. Poi, chi è abitualmente sprovvisto di uso di ragione (e non varrebbe a far venir meno questa previsione favorevole un apparente, momentaneo stato di lucidità del reo medesimo) è ritenuto giuridicamente incapace di commettere un delitto (can. 1322).

Non è punibile, invece, pur avendo tecnicamente commesso un delitto, p. es. chi non aveva ancora compiuto i 16 anni di età - chi senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto

---

<sup>12</sup> Tuttavia, come acutamente nota ancora Davide Cito, *cit.*, “(il) loro regime giuridico [...] da un lato non fa che confermare tutte le perplessità sollevate in sede di revisione del Codice quanto all’efficacia delle pene *latae sententiae* non dichiarate e che in ultima analisi non mi pare vadano al di là di una mera funzione dissuasiva, e dall’altro che la dichiarazione delle pene *latae sententiae* non si discosti di molto dalla normale inflizione di pene *ferendae sententiae* di cui sostanzialmente condivide le motivazioni, la procedura e gli effetti. E pertanto riflettere sulla *prudential pastoralis* relativa alla dichiarazione delle pene *latae sententiae* altro non è che riflettere sull’esercizio della potestà penale nella Chiesa che deve sempre evitare il rischio di due estremi altrettanto pregiudizievoli per la comunità ecclesiale: da un lato un’ingiustificata inerzia che vede nel diritto penale un elemento quasi estraneo alla vita di carità e di comunione nel Popolo di Dio, e che si può sostanziare in un’indifferenza di fronte a delitti notori e scandalosi puniti dal Codice con pene *latae sententiae* la cui mancata dichiarazione, però, fa sì che la pena abbia effetti molto limitati; e dall’altro un atteggiamento opposto che vede nello strumento penale un modo sbrigativo e quasi risolutore al fine di garantire la disciplina ecclesiale e, a volte più spesso, l’immagine della Chiesa presso i mass-media...”.

(all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore) - chi agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, nonché chi senza sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, a meno che tuttavia l'atto non sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime (quindi l'esimente non vale, p. es. per il delitto di aborto procurato) - chi era occasionalmente privo dell'uso di ragione (can. 1323: come vediamo, sono parecchi casi e questa non è nemmeno un'elencazione esaustiva...).

È punibile, purché non si tratti di pene *latae sententiae* (perché in tal caso il reo punibile non lo è mai, cf. can. 1324 §3... e qui l'esimente vale p. es. per il caso di delitto di aborto procurato, perché la pena in tale fattispecie è *latae sententiae*), ma la pena poi deve essere mitigata o addirittura sostituita con una penitenza, il reo che abbia commesso il delitto in presenza di circostanze attenuanti, valutabili liberamente da chi giudica del caso (can. 1324 §2), e comunque allorché si tratti di una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta - un minore [dei 18 anni] che avesse compiuto i 16 anni di età - una persona che mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole - una persona che agì per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita - una persona costretta da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, nonché da chi con sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, a meno che tuttavia l'atto non sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime (quindi l'esimente non vale, p. es. per il delitto di aborto procurato) - una persona che senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena (ed ecco un'altra situazione tutt'altro che infrequente nel caso del delitto di aborto procurato) - da una persona che agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave. Tutto questo - e altro, perché anche qui l'elencazione non è esaustiva - si trova dettagliato nel can. 1324 §1

Ritorno sulla fattispecie del delitto di aborto procurato, per evidenziare le ricadute pastorali concrete di questa previsione normativa: da quanto detto si evince, semplificando, che la sanzione *latae sententiae* del can. 1398 praticamente non colpisce mai chi è infra-diciottenne, e - a prescindere dall'età - chi ignorava senza colpa di commettere un delitto canonico, abortendo, o addirittura semplicemente ignorava che al delitto fosse annessa una pena; e nemmeno chi abbia agito con una rilevante perturbazione della mente, anche di cui fosse al limite colpevole!

Ritengo importanti queste notazioni di carattere più specifico, forse un po' pedanti ma concrete, per far comprendere meglio come la Chiesa si avvicini "in punta di piedi", mi viene da dire,

alla fragilità creaturale del fedele, che a volte commette non semplicemente dei *peccati* ma dei veri e propri *delitti*, in quanto violazioni esterne (di leggi divine o canoniche, cf. can. 1321 §1 e 1399) senza vera consapevolezza esistenziale (anche se quella giuridicamente rilevante forse c'è, visto che "posta la violazione esterna, l'imputabilità si presume...", can. 1321 §3) e condizionato da fattori interni ed esterni.

### **L'esemplarità delle censure nella tensione dinamica tra i due fori**

Questi atti delittuosi, come tali, a volte richiedono un intervento giurisdizionale ulteriore rispetto alla cura ordinaria della ferita, che è per lo più di carattere morale e avviene nella sfera pastorale. Tale intervento poi, data l'unità profonda della persona umana nei livelli che la costituiscono (pneumatico, psichico e somatico), non può non investire più dimensioni, proprio perché tende alla *salvezza* del singolo e a quella di tutto il corpo ecclesiale, che sono indissolubilmente connesse, e non soltanto alla tutela del bene comune, dell'ordine pubblico, ecc.

Ne consegue ciò che poi è caratteristico della potestà di giurisdizione nella Chiesa, vale a dire la sua articolazione complessa, il suo esercizio non soltanto nell'ambito pubblico ed esterno - che è l'unico in cui agisce p.es. la potestà giurisdizionale ed in particolare coercitiva dello Stato - ma anche nella sfera del foro interno. Da notare che l'esercizio della giurisdizione nel foro interno è fondamentalmente 'liberatorio' (al massimo può imporre delle penitenze), infatti sgrava il fedele da quei fardelli di evangelica memoria (Mt 23, 4) che a volte impediscono di procedere speditamente nella via della conversione. Questo è un importante principio di libertà e di responsabilizzazione della coscienza personale.

Anche nel foro interno quindi viene esercitata la *potestas regiminis* della Chiesa (can. 129): ciò sia detto senza alcuna intenzione di comporre qui la controversia dottrinale circa la natura della potestà ecclesiastica e quindi sul rapporto tra potestà di ordine e di giurisdizione. Questo comporta la realizzazione di atti occulti di giurisdizione: atti diversi da quelli sacramentali p. es. di perdono dei peccati, espressione appunto della potestà sacramentale d'ordine. Il confessore, in senso stretto, ordinariamente non si limita ad esercitare la potestà di giurisdizione della Chiesa, ma amministra il Sacramento del perdono, della riconciliazione: egli perdona i peccati in nome di Dio e della Chiesa, e anzi solo eccezionalmente assolve da una sanzione penale o dispensa da una legge.

Proprio questa complessità della persona umana e della dinamica della coscienza fa sì che nel corpo ecclesiale determinati comportamenti esteriori, atti non meramente interni in quanto

potenzialmente percepibili all'esterno (anche se non sempre necessariamente di fatto percepiti), possano assumere una rilevanza giuridica (anche penale) e quindi essere suscettibili di una sanzione, senza uno specifico, puntuale esercizio di giurisdizione esterno, ma piuttosto in forza una semplice previsione legislativa di carattere generale che fa appello direttamente alla coscienza personale del fedele, senza mediazioni autoritative, vincolandolo, 'legandolo' proprio in questa dimensione intima.

In un certo senso a questo livello è la coscienza stessa del fedele ad agire da 'giudice' e perciò il giudizio della coscienza non 'deborda' nella dimensione pubblica, visibile e sensibile, ma rimane appunto recondito, segreto. Potremmo parlare di un ambito di efficacia 'nascosta' del diritto (penale) canonico che comunemente è definito appunto "foro interno", e che si coglie pienamente nella sua portata solo per contrapposizione con il "foro esterno", quello in cui l'azione del diritto sviluppa la sua ordinaria efficacia e che è suscettibile di verifica diretta e di soggezione all'istanza probatoria (attraverso atti giuridici per lo più formali).

Questo giustifica, fra l'altro, anche la duplice dimensione dell'esercizio del ministero del sacerdote, perché quella di rimettere le pene canoniche è una facoltà, cioè un atto di giurisdizione diverso da quell'abilitazione sacramentale a perdonare i peccati che nell'ordinazione ricevono tutti i presbiteri.

Nell'ambito del foro interno è il reo stesso, di solito, ad auto-denunciarsi, e per lo più (ma non sempre) lo fa in sede di confessione sacramentale: questo giustifica il particolare interesse dei confessori, appunto perché la materia permane nel foro interno, quindi non suscettibile né di verifica per atti giuridicamente rilevanti né di prova lecita esterna. In questa sfera il fedele è colpito appunto da *censure* e (come vedremo) anche da *irregolarità*, che tuttavia sono situazioni esulanti dall'abito penale, attinenti piuttosto alla valida/lecita ricezione degli Ordini Sacri o al loro esercizio. Queste ultime le esamineremo più rapidamente alla fine.

### **I soggetti abilitati a rimettere le pene**

Che la materia penale potenzialmente non sia mai assente dalla sede del confessionale - e che quindi il confessore esprima il potere della Chiesa di riconciliare e di usare misericordia non solo nell'esercizio della potestà sacramentale d'ordine, ma anche in quello della potestà di giurisdizione nel foro interno - lo attesta p. es. la lunga tradizione dei Canonici penitenzieri, della Cattedrale e delle collegiate (ed eventualmente, in mancanza di questi, del sacerdote a ciò delegato dal Vescovo), che

hanno (can. 508) in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria non delegabile di assolvere nel foro sacramentale le censure *latae sententiae non declaratae*<sup>13</sup> e non riservate alla Sede Apostolica.

Vale la pena di aprire subito una parentesi per chiarire l'ambito della riserva<sup>14</sup> alla Sede Apostolica della remissione della censura. Il primo di questi casi, sei in tutto e tutti sanzionati con la scomunica, è contemplato nel can. 1367 (cfr. can. 1442 C.C.E.O.) e riguarda «chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego», e così «incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica». Il secondo caso lo si ritrova poco più avanti, al §1 del can. 1370 (cfr. can. 1445 §1 C.C.E.O.), e riguarda «chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice». C'è poi la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica anche per il sacerdote che assolve il «complice nel peccato contro il sesto comandamento», o meglio che attenta l'assoluzione, perché essa è invalida salvo che venga data in pericolo di morte, della persona con la quale ha avuto rapporti sessuali (cann. 977 e 1378, §1; cfr. can. 728 § 1, 2° C.C.E.O.). Un altro caso grave riguarda il Vescovo che «senza mandato pontificio» consacra un altro Vescovo: entrambi, consacrante e consacrato «incorrono nella scomunica *late sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (can. 1382, cfr. can. 1459

---

<sup>13</sup> Circa la declaratoria da parte dell'Autorità ecclesiastica competente (Vescovo diocesano o Santa Sede) una linea interpretativa dottrinale condivisibile insisterebbe sul fatto che - al di là del dettato formale p. es. dei cann. 1341 e 1342 §1, che escludono positivamente questa interpretazione restrittiva - essa debba rimanere per quanto possibile un atto di carattere prevalentemente pastorale e parimenti escluderebbe in linea di principio che essa, propriamente, possa arrivare alla fine di un procedimento penale giudiziale o amministrativo. Questo sia perché tali tipi di procedimento si svolgono nel foro esterno e mirano di loro natura a produrre effetti interamente lì... e quindi il giudice dovrebbe infliggere eventualmente soltanto pene *ferendae sententiae*, con effetto *ex nunc*, al limite identiche a quelle *latae sententiae* dichiarabili; sia per evitare che il medesimo giudice si trovi a dichiarare una pena *latae sententiae* che è già stata rimessa nel foro interno, sanzionando ingiustamente il fedele (cf. J. I. Arrieta, ). La declaratoria di una sanzione *latae sententiae*, con un procedimento *ad hoc*, presuppone l'esistenza della necessità pastorale di prevenire danni spirituali per i fedeli. Per esempio, potrebbe rimediare ad un loro disorientamento di fronte a un comportamento deviante che legittimamente ci si aspetterebbe di vedere sanzionato e invece tale non appare; nonché contribuire ad evitare lo scandalo. La declaratoria fa sì che ciò che prima rimaneva solo nel foro interno passi al foro esterno, per il bene dei fedeli. Per procedere occorre, anzitutto, che sussista una causa pastorale proporzionata, che controbilanci il diritto di tutti i fedeli alla buona fama che protegge (anche) il foro interno (can. 220). Inoltre bisogna tenere conto che tutte le cause esimenti o scriminanti che impediscono che il fedele sia colpito dalla sanzione *latae sententiae* incidono anche sulla declaratoria.

<sup>14</sup> Quindi è la remissione della censura, propriamente, e non il peccato stesso, ad essere riservata alla sede Apostolica; previsione che tuttavia, come è evidente in questa disamina, non rappresenta un limite assoluto: non lo è, p.es. nel *casus urgentior*, o in pericolo di morte. Nel caso della Santa Sede, l'istanza di foro esterno è la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, quella di foro interno la Penitenzieria Apostolica.

§1 C.C.E.O.). Ancora, ricade in questa categoria il sacerdote che viola direttamente il «sigillo sacramentale» (can. 1388, §1, cfr. cann. 1456, 728 §1, 1° C.C.E.O.). A questo elenco si è aggiunto, grazie a un decreto generale della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007, pubblicato il 30 maggio 2008, il caso del Vescovo che tenta di ordinare una donna sacerdote<sup>15</sup>.

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di scomunica (aborto procurato), di interdetto o di sospensione - violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei Sacramenti, attentato matrimonio del chierico, falsa denuncia di sollecitazione, ecc. - li può assolvere sempre l'Ordinario o comunque il sacerdote dotato della debita facoltà.

Chiudiamo la parentesi sulla riserva e ritorniamo ai soggetti abilitati a rimettere le pene canoniche.

Equiparati ai Canonici penitenzieri sono i Cappellani delle carceri, dei marittimi e degli ospedali, che sui luoghi di lavoro predetti godono della medesima facoltà (can. 566 §2).

A costoro bisogna aggiungere i Penitenzieri delle quattro Basiliche Papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria apostolica e, infine, tutti i *Missionari della misericordia*, circa cinquecentocinquanta, designati dal Santo Padre nell'ultimo Anno giubilare, che per disposizione del medesimo permangono in attività.

Ancora, in occasione del Sacramento della confessione, qualsiasi Vescovo - e anzi qualunque Ordinario, nei confronti dei propri sudditi, di coloro che si trovano nel suo territorio e di coloro che abbiano commesso il delitto - può rimettere tutte le pene (anche espiatorie) *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, purché costituite mediante legge (cf can. 1355 § 2).

Noto è anche il caso dell'assoluzione impartita *in articulo mortis*, per cui ogni sacerdote, anche sprovvisto di facoltà e anche eventualmente in presenza di un sacerdote approvato, assolve validamente e lecitamente il penitente che versi in tale situazione, liberandolo anche da tutte le eventuali censure riservate o non riservate, dichiarate o non dichiarate, *ferendae sententiae* o *latae sententiae* (can. 976). Unico vincolo che rimane al penitente assolto in questa circostanza è quello di ricorrere, quando necessario, alla superiore autorità, se si rimette in salute (can. 1357 §3).

---

<sup>15</sup> “La Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 30 C.I.C.), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato: Fermo restando il disposto del can. 1378 C.I.C., sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica” (*Decretum generale – De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris* in AAS 100 (2008) 403).

Infine, ma non ultimo, emerge appunto il can. 1357, quello del c.d. *casus urgentior*, che è un po' il 'principe' tra i canoni in materia di remissione delle censure nel foro interno sacramentale e riguarda tutti i confessori. In linea di principio, in questo caso "la facoltà di remissione penale in foro interno è prevista non in ragione della peculiarità del soggetto che rimette la pena, ma del bisogno di provvedere al bene dei fedeli in una condizione particolare, quella del caso più urgente (l'espressione deriva dal can. 2254 del C.I.C. 1917: *casus urgentior*): la situazione di peccato e l'impossibilità disposta dalla sanzione penale di accedere ai sacramenti incidono così pesantemente sul fedele che a questi, ormai pentito, risulta gravoso attendere per tutto il tempo necessario a ottenere una remissione della pena in foro esterno. In concreto il canone si propone di superare una possibile contraddizione tra la disponibilità al pentimento del fedele, con il conseguente desiderio di ricevere l'assoluzione sacramentale, e il divieto di accesso ai sacramenti disposto dalla pena canonica..."<sup>16</sup>.

La situazione non comune qui rappresentata riguarda la sfera del sacramento della riconciliazione e pertanto il soggetto a cui nel caso 'più urgente' è data facoltà di rimettere le pene è il confessore che si trova di fronte ad un fedele al quale risulta gravoso rimanere onerato dalla censura (e, viene da dire, chi non lo sarebbe, una volta che abbia percepito questa sua condizione?), mentre le pene coinvolte sono quelle della scomunica e dell'interdetto *latae sententiae* stabilite per legge o precetto, anche se notorie o riservate, purché non dichiarate, e ciò a tutela di una certa distinzione tra i due fori, interno ed esterno. Il canone stesso precisa che non è applicabile, tale facoltà, alla censura della sospensione, e la *ratio* è perché questa non vieta di ricevere sacramenti e sacramentali.

Il canone poi obbliga il sacerdote che rimette la pena ad imporre al penitente quattro oneri su cui non mi soffermo in dettaglio<sup>17</sup>, in particolare quello di ricorrere all'istanza superiore, che possa

---

<sup>16</sup> Così *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, pp. 1107-1108. "Il diritto conferisce ad alcuni soggetti peculiari la facoltà di rimettere pene in foro interno: il canonico penitenziere (= can. 508) e il cappellano (negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare: = can. 566 § 2), in riferimento alle censure l.s. non dichiarate e non riservate" (*ibidem*).

<sup>17</sup> In dettaglio: a) ricorrere entro un mese al superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà di rimettere la pena, eventualmente anche, se possibile, tramite il confessore stesso, ovviamente omettendo sempre di fare il nome del penitente; b) attenersi alle indicazioni che si riceveranno in quella sede; c) adempiere una congrua penitenza, stabilita dal confessore stesso; e infine d) per quanto necessario, riparare allo scandalo e al danno causati.

confermare l'avvenuta remissione della censura. Il ricorso all'autorità superiore è obbligatorio e sanzionato con la pena di reincidenza nella stessa censura rimessa: "trattandosi di legge ecclesiastica, non obbliga qualora si verifichino e perdurino per oltre un mese gravi incomodi estrinseci alla legge stessa"<sup>18</sup>.

Come abbiamo visto in questi passaggi, la Chiesa tende quindi a facilitare la remissione della censura creando una serie di meccanismi *pro bono animarum*, seguendo la stessa *ratio* dell'inflizione della stessa, che è la guarigione spirituale.

La Chiesa parimenti si preoccupa anche di non privare i fedeli dei necessari aiuti quando essi si trovano senza loro responsabilità in una situazione che possa mettere a repentaglio il bene supremo della *salus animarum*. Questo principio trova un'applicazione peculiare proprio quando una censura latae sententiae colpisca il ministro sacro a cui essi richiedono legittimamente<sup>19</sup> cura pastorale: le interdizioni all'esercizio del ministero, in questo caso, avrebbero ricadute negative proprio sui fedeli, che in questo caso sono per così dire 'l'anello debole'. Per questo motivo il diritto vigente sancisce la sospensione del divieto a carico del chierico di celebrare sacramenti o sacramentali o di porre in essere atti di governo, quando esso sia determinato da una censura (can. 1335) o da una pena espiatoria (can. 1338 §3): ciò avviene sempre, se è in questione il pericolo di morte; anche tutte le volte che il fedele lo richieda per una giusta causa qualsiasi, nel caso di censure *latae sententiae* non dichiarate. È ovvio che comunque la pena che sanziona il chierico rimane in vigore, c'è soltanto una specie di *relaxatio* momentanea del vincolo penale.



## Irregolarità ed impedimenti: inquadramento generale

Voglio dedicare l'ultima parte di questo mio intervento alle irregolarità e agli impedimenti a ricevere gli Ordini Sacri o a esercitare i medesimi una volta ricevuti, nonché alla loro dispensa: una

---

<sup>18</sup> Codice di Diritto Canonico Commentato, cit., nota al can. 1357, p.1108.

<sup>19</sup> Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la Dichiarazione di 19 maggio 1997, in AAS 90 [1998], p. 63-64, ha determinato che non è mai legittima la richiesta di atti sacramentali da parte dei fedeli ad un chierico che abbia attentato al matrimonio, in quanto colpito da conseguente irregolarità all'esercizio dell'ordine (can. 1044 §1, 3°).

delle materie per eccellenza di competenza della Penitenzieria Apostolica, sempre quando si tratta di foro interno, ovviamente.

Nel C.C.E.O. la disciplina è sostanzialmente analoga, anche se lì si usa una terminologia diversa e non si fa (can. 762 C.C.E.O.) distinzione tra irregolarità e impedimenti c.d. *semplici* (quella fondamentale è che le prime, come è noto, nel nostro ordinamento hanno carattere di per sé perpetuo, mentre i secondi sono di natura temporanea). L'unica differenza veramente significativa è che nel diritto orientale (cann. 986 e 762 §2 C.C.E.O.) si richiede espressamente - più correttamente, forse - che il fatto giuridico materiale fondamento dell'impedimento dell'irregolarità sia ricollegabile ad un atto personale commesso dopo il battesimo. Nel Codice latino non si dice nulla in proposito, ma su questo faremo delle considerazioni.

Il Codice attuale si è mosso indubbiamente dentro una tradizione giuridica molto antica, che ha prodotto una serie di disposizioni di carattere legislativo piuttosto articolato e complesso, semplificate e meglio chiarite soltanto nella vigente disciplina (la quale, per esempio, ha soppresso le irregolarità per nascita e per difetto fisico; inoltre, ora la distinzione fra *irregularitates ex defectu* ed *ex delictu* non ha più dignità di diritto positivo ma rimane soltanto un concetto dottrinale).

La Chiesa si è sempre preoccupata, praticamente dai suoi albori, di impedire l'accesso agli Ordini Sacri<sup>20</sup> a candidati la cui vita personale e le cui scelte tradottesi in azioni concrete siano in contrasto sostanziale (anche se magari non pubblico o notorio) con la santità richiesta a tutti i membri del Popolo di Dio e a maggior ragione a chi lo pasce in nome del Padre Celeste, o in contraddizione con la dignità del sacerdozio ministeriale; nonché potenzialmente pregiudizievoli rispetto ad un fecondo esercizio del ministero. Per questa ragione ai criteri di discernimento positivo sull'idoneità del candidato (cann. 1026-1032) si aggiunge la necessità di riscontrare l'assenza di elementi negativi, che però possono essere determinati solo dal diritto universale e che quindi sono elencati in modo tassativo dal Codice (can. 1040). Bisogna dare prova positiva certa e moralmente lecita dell'esistenza di un'irregolarità o di un impedimento, perché nel dubbio essa non sussiste; invece l'ignoranza della loro esistenza non esime dall'azione ostativa delle medesime (can. 1045: in questa sfera nemmeno la buona fede scusa, applicazione del principio del can. 15). Anche in questa sfera, trattandosi di elementi giuridici che riducono l'esercizio dei diritti dei fedeli (quello del Vescovo di ordinare chi

---

<sup>20</sup> Il cui conferimento è soggetto oggi a minime condizioni di validità (cf. can. 1024 e dottrina sull'intenzione attuale/abituale), esponendo quindi la Chiesa al rischio concreto e tutt'altro che remoto di trovarsi a gestire situazioni personali (con significativi riverberi ecclesiali) molto pesanti, di carattere permanente o comunque protratto nel tempo.

ritiene idoneo, innanzitutto), vale il can. 18, quindi il principio della interpretazione stretta già evidenziato per le sanzioni penali.

Chi poi ha conoscenza di irregolarità o di impedimenti a ricevere gli ordini ha il dovere morale e giuridico di rivelarli all'Ordinario che dà le lettere dimissorie (o eventualmente a quello del luogo dell'ordinazione), o al parroco proprio dell'ordinando, possibilmente prima dell'ordinazione (can. 1043). Una volta dispensati in forma generale, irregolarità ed impedimenti a ricevere gli ordini si ritengono superati definitivamente e non è necessario reiterare la domanda di dispensa nei gradi successivi (p.es. per quanto è stato dispensato prima del diaconato non va chiesta alcuna dispensa al momento dell'ordinazione presbiterale, can. 1049 §3).

### **Irregolarità ed impedimenti: tipologia e dispensa**

Venendo alle irregolarità a ricevere gli Ordini, esse sono tassativamente indicate nel can. 1041, che come detto ha semplificato parecchio la precedente disciplina. In concreto, sono: a) l'essere affetto da qualche forma di pazzia (*amentia*, termine piuttosto generico che riferisce alla sfera dei disturbi psichici) o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti (cf. però can. 220), il candidato viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; b) l'aver commesso il delitto - quindi percepito come tale dai fedeli, ex can. 1330 - di apostasia, eresia o scisma (non c'è delitto se il candidato era stato originariamente battezzato ed educato in una comunità ecclesiale non cattolica; quindi nemmeno irregolarità); c) l'aver attentato al matrimonio (e quindi non rileva una semplice unione di fatto, magari civilmente riconosciuta) anche soltanto civile, in quanto il candidato stesso era impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità (can. 1088: in un istituto religioso in senso stretto, cf. sempre can. 18) dal contrarre il matrimonio, nonché l'aver attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto; d) l'aver commesso omicidio volontario (quindi, non rileva quello commesso per legittima difesa o sopravvenuto come esito di un'azione od omissione colposa o preterintenzionale), o l'aver procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, oppure l'essere tra coloro che vi hanno cooperato positivamente con l'intenzione di raggiungere l'effetto (e quindi non rileva per coloro che hanno mantenuto una semplice condotta omissiva); e) l'aver mutilato gravemente e dolosamente se stesso (le mutilazioni minori dovute a motivazioni di carattere culturale, nonché quelle accidentali o rese necessarie da ragioni terapeutiche non provocano irregolarità) o un'altra persona, o l'aver tentato di togliersi la vita; f) l'aver posto in essere un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato (quindi non quelli riservati ai diaconi, e nemmeno gli

atti di esercizio di funzioni non sacramentali tipiche del ministro sacro, come l'insegnamento o gli atti di governo), o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Per quanto riguarda l'interrogativo sollevato in precedenza sulla sussistenza o meno dell'irregolarità nel caso di fondamento rintracciabile in atti compiuti prima del battesimo, almeno nel caso di quelle recensite sopra *sub c)-d)-e)*, la dottrina prevalente è incline a ritenere che la gravità oggettiva dell'atto e il fatto che la proibizione trascenda la legge ecclesiastica, radicandosi in quella naturale o divina, diano fondamento ad una risposta affermativa, del resto in linea con quanto espresso in materia dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la *Dichiarazione del 15 settembre 2016*.

Il can. 1042 dettaglia gli impedimenti (semplici), che come detto hanno carattere transitorio perché cessano con il venir meno della loro causa, di solito senza bisogno di apposita dispensa. Si tratta concretamente di: a) essere un uomo sposato (canonicamente e validamente), a meno che il candidato non sia legittimamente (can. 1031 §2) destinato al diaconato permanente; b) aver esercitato un ufficio o un'amministrazione vietati ai chierici - tuttavia non ai diaconi permanenti, can. 288 - a norma dei cann. 285 §3 e 286, di cui il candidato debba render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, sia divenuto libero; c) l'essere neofita (cioè l'aver ricevuto da poco il battesimo in età adulta, quindi una volta raggiunto l'uso di ragione, cann. 852, 863; cf. anche can. 762 §1, 8° CCEO), a meno che, a giudizio dell'Ordinario, il candidato non sia stato sufficientemente provato.

Il diritto si preoccupa di ipotizzare fattispecie di interdizione non solo all'accesso ma anche all'esercizio degli Ordini già ricevuti, allorché una situazione ostativa emerga appunto dopo l'ordinazione.

In particolare (can. 1044 §1) ci sono delle irregolarità ad esercitare gli ordini ricevuti (ovviamente, sussiste solo se l'irregolarità medesima non sia stata dispensata dall'autorità ecclesiastica prima di conferirli), in capo a chi: a) mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; b) ha commesso il delitto di cui al can. 1041, 2° (delitto di apostasia, eresia o scisma), se il delitto è pubblico (quindi, deve essere già stato divulgato, oppure si può ragionevolmente e prudentemente presumere che potrebbe esserlo a breve); c) ha commesso i delitti di cui al can. 1041 nn. 3°, 4°, 5°, 6° (attentato matrimonio, omicidio volontario e aborto procurato, mutilazione e suicidio, atto riservato a ministri ordinati).

Ci sono anche (can. 1044 §2) degli impedimenti semplici ad esercitare gli ordini ricevuti, in capo a chi: a) trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; b) è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, 1°, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto: in questo caso *ad validitatem* la domanda di dispensa dall'irregolarità deve specificare il numero dei delitti perpetrati (can. 1046; 1049 §2).

Gli impedimenti semplici, come detto, cessano con il venir meno della loro causa oppure per dispensa concessa dalla legittima Autorità, mentre le irregolarità cessano o per il venir meno della legge che le ha stabilite oppure perché è stata concessa la dispensa. Va notato che quelle *ex delictu* (es. aborto procurato) non cessano per la semplice remissione della pena (*latae sententiae*) annessa al delitto, in quanto l'irregolarità è una condizione ostativa che grava personalmente sul fedele rispetto ad una specifica condizione, quella di candidato a ricevere gli Ordini Sacri o di ministro ordinato destinato ad esercitarli.

È riservata alla Sede Apostolica la dispensa di tutte le irregolarità (a ricevere gli ordini e ad esercitarli), allorché sono fondate in un fatto deferito nel foro giudiziale (sia ecclesiastico che civile, can. 1047 §1).

Inoltre, al di fuori di questa previsione generale, è riservata alla sede Apostolica la dispensa delle irregolarità a ricevere gli ordini quando si tratta dei delitti di apostasia, eresia e scisma o di attentato matrimonio anche soltanto civile, se il fatto è pubblico (can. 1047 §2, 1°); e altresì quando si tratta del delitto di aborto procurato, sia pubblico sia occulto (can. 1047 §2, 2°). Stessa riserva alla Sede Apostolica della dispensa dall'irregolarità ad esercitare gli ordini illegittimamente ricevuti per il delitto di attentato matrimonio anche soltanto civile, quando il caso è pubblico, e per il delitto di aborto procurato, anche nei casi occulti (can. 1047 §3). Infine, un unico impedimento semplice a ricevere gli Ordini è stato riservato alla dispensa della Sede Apostolica, quello del canone 1042, 1° (vale a dire, quello dell'uomo canonicamente e validamente sposato: cf. can. 1047, §1, 3°): per l'applicazione della previsione in questione, basti pensare ai ministri (uxorati) di Chiese cristiane acattoliche, accolti come tali nella Chiesa cattolica e ammessi all'esercizio dei Sacri Ordini.

Tutti gli altri casi di irregolarità e di impedimento (a ricevere gli ordini e ad esercitarle una volta ricevuti) possono essere dispensati dall'Ordinario (can. 1047 §4).

È concessa a chi è già ordinato ma irretito da irregolarità, quando sia per lui oggettivamente molto difficoltoso ed oneroso ricorrere all'Ordinario o alla Penitenzieria (non basta che si presenti la generica condizione di 'urgenza', prevista per le censure appunto dalla fattispecie del *casus urgentior*, can. 1357), la possibilità di esercitare comunque gli Ordini, purché il caso che fonda l'irregolarità sia occulto e purché le condizioni oggettive implicino un pericolo di grave danno o infamia per il chierico (can. 1048). Tuttavia chi si avvale di questa facoltà deve ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, tramite il confessore. Attualmente il confessore, a differenza di quanto capitava in passato, non ha di suo la facoltà di dispensare, ma in questo caso svolge soltanto la funzione di semplice intermediario - conservando l'anonimato e quindi tacendo il nome del penitente - tra chi chiede la dispensa e il Dicastero competente.

Concludo con un breve cenno su alcune modalità formali necessarie per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti: nella domanda devono essere indicati tutti, specificamente (in particolare, come si è visto, nel caso di aborto procurato, vanno precisate tutte le volte che è accaduto, can. 1049, §2). Ciononostante, se ci fosse un'omissione non intenzionale, in buona fede, la dispensa generale varrebbe anche per quelli taciuti, eccetto il caso di omicidio volontario e di aborto procurato (can. 1049 §1) e i casi deferiti al foro giudiziale; inoltre, non varrebbe per irregolarità e impedimenti taciuti in malafede.

Roma, 9 marzo 2021

mons. Giuseppe Tonello

## Sommario

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa .....                                                                                                                      | 1  |
| La teoria generale della sanzione e dell'applicazione delle pene come 'luogo' ermeneutico del<br>retto approccio alla materia ..... | 3  |
| Tipologia di sanzioni: pene medicinali ed espiatorie .....                                                                          | 5  |
| L'applicazione delle pene: limiti e condizioni .....                                                                                | 9  |
| L'esemplarità delle censure nella tensione dinamica tra i due fori.....                                                             | 11 |
| I soggetti abilitati a rimettere le pene .....                                                                                      | 12 |
| Irregolarità ed impedimenti: inquadramento generale .....                                                                           | 16 |
| Irregolarità ed impedimenti: tipologia e dispensa .....                                                                             | 18 |